

N. R.G. 1410/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1410/2015

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **18 aprile 2019**, innanzi al dott. Roberto Cappelli, sono comparsi:

Per [REDACTED]

Per [REDACTED] S.p.A. l'avv. [REDACTED], oggi
sostituito dall'avv. [REDACTED]

I procuratori delle parti concludono la discussione, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi

Il Giudice

riserva la decisione in esito alla camera di consiglio.

All'esito, alle ore 22,50, riaperto il verbale ed in assenza dei procuratori delle parti, il giudice provvede come di seguito, dando lettura, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Roberto Cappelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1410/2015 R.G.A.C. promossa da

[REDACTED] (c.f. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliato in Roma, via **[REDACTED]** 35, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

[REDACTED] (p.i.:09633951000), già SERVIZIO **[REDACTED]**, in persona del suo procuratore speciale, l'avv. **[REDACTED]** in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura per atto Notaio Nicola Atlante in Roma del 21.1.2010, rep. N. 33282, racc. n. 14100, elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]**, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Conclusioni: come da verbale di udienza in data 18.4.2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.4.2015 **[REDACTED]** conveniva in giudizio **[REDACTED]** Servizio Elettrico Spa chiedendo di accertarne la responsabilità per i fatti esposti in narrativa e per l'effetto condannarla alla restituzione della somma di € 9.280,30, oltre al risarcimento dei danni subiti siccome quantificati nella somma di €10.000 (o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia)

A sostegno della domanda deduceva:

-di aver stipulato, nel 2002, un contratto uso domestico con **[REDACTED]** per la somministrazione di energia elettrica (Pod. n. IT001E608148086) presso la sua abitazione in **[REDACTED]**;

-che in data 22.7.2012 **[REDACTED]** emetteva nei suoi confronti la fattura n. 566300372051014 dell'importo di € 9.280,30 nella quale compariva l'indicazione della lettura di

kWh 53669, rilevata, in data 20.7.2011, all'atto della sostituzione del vecchio gruppo di misura analogico, avvenuta "in assenza dell'attore";

- che tale dato appariva incongruo rispetto alle precedenti letture "rilevate": *"in sostanza dal 2002 al 2006 (4 anni) sono stati consumati circa 11.000 kWh, poi dal 2006 al 2010 sono state effettuate altre due letture non confermate con un consumo totale per i quattro anni di circa kWh 8.000,, poi dal 2010 al 2011(quindi in un solo anno) circa 24.000 kWh"*.

- di aver, peraltro ricevuto, in data 25.7.2011, un telegramma da parte di Enel – prodotto in all.3 dell'atto di citazione- con il quale veniva invitato a *"provvedere al blocco del pagamento presso le Poste Italiane della fattura di energia elettrica di euro 9.280,30 con scadenza 16 agosto 2011 per verifiche in corso"*

-che in data 16.8.2011 ~~Enel~~ incassava, comunque, l'importo in parola *"a mezzo RID bancario"*;

Rilevato *"l'indebito arricchimento dell'Enel che ha riscosso la cospicua somma di € 9.280,30 dopo aver chiesto espressamente all'attore di non pagarla"* concludeva chiedendone la condanna alla restituzione di detta somma.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio ~~Enel~~ spa in persona del legale rappresentante p.t., eccependo in via preliminare, la carenza della propria legittimazione passiva, nonché contestando la fondatezza della domanda, e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Rilevava, in particolare, *"di non aver mai ammesso o comunicato la non doverosità delle somme richieste"*, ma di essersi limitata, *"...dinanzi ad una fattura di importo elevato, ad appurarne la correttezza presso il Distributore e quindi, solo a seguito del responso positivo da parte di quest'ultimo, ha provveduto ad addebitare la bolletta sul c/c del cliente"*.

Aggiungeva che, in ogni caso, il raffronto tra il periodo successivo alla sostituzione del contatore (dal 20.7.2011 al 31.3.2015, per 19.373 kWh, con un consumo pro-die di 14,5 kWh) e quello ad essa antecedente (pari a circa 17 kWh pro-die) evidenziava una *"media di consumi invariata"*: ciò forniva adeguata conferma del *"...disguido - non certamente addebitabile all'esponente e, nel caso di specie, neppure al Distributore competente che si è affidato a imprese terze- (a cagione del quale) le letture precedenti al cambio del contatore non fossero effettive, ed hanno generato una fatturazione sottostimata non rispondente ai prelievi reali eseguiti dall'attore"*.

Ritenuta confermata la correttezza della *"lettura di rimozione"* e ribadita l'esattezza della fatturazione di conguaglio concludeva chiedendo:

- “in rito, accertare e dichiarareil difetto di legittimazione passiva di Enel Servizio Elettrico spa..”;

-Nel merito- In via principale accertata e dichiarata la legittimità e correttezza della fatturazione eseguita da [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED] sulla base dei dati forniti dal Distributore competente....rigettare le domande attoree tutte..”

Alla prima udienza di comparizione del 17.9.2015 venivano concessi i richiesti termini per le memorie istruttorie. In esito alla successiva udienza del 2.3.2016 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ulteriore udienza per la precisazione delle conclusioni, che venivano precisate, dopo una serie di rinvii, solo all’udienza del 20.2.2019 dinanzi a questo Giudice, medio tempore divenuto nuovo assegnatario del fascicolo processuale. In quella sede ,disposta la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la causa veniva rinviata per tale incombente all’udienza del 27.3.2019, ed in tale sede ulteriormente rinviata all’odierna udienza, ove i procuratori delle parti completavano la discussione, anche riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate

oooooooo

In via preliminare, sulla dedotta carenza di legittimazione passiva di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa, deve osservarsi che è pacifico in giurisprudenza che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (ex plurimis Cass. 14468-08,n. 4796 del 2006 Rv. 588202, n. 6132 del 2008).

Ne consegue che non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi

nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (ex plurimis; Cass. 8175/2012).

Nel caso di specie la convenuta declina la propria responsabilità in ordine alla vicenda deducendo di occuparsi soltanto della vendita di energia mentre l'inserimento dei dati relativi alle letture del contatore è imputabile al *"Distributore competente"*.

Va, tuttavia, rilevato che il rapporto contrattuale è sorto tra attore e Enel Servizio Elettrico spa (e non Enel Distribuzione spa, neanche chiamata in causa) la quale riscuote i pagamenti ed è tenuta a rispondere anche delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorchè devolute a diversa società.

Ne consegue che Enel Distribuzione e Enel servizio Elettrico sono responsabili solidalmente, nella rispettive qualità di società incaricata alla distribuzione e società venditrice, e l'attore ha la facoltà di agire contro una di esse o contro entrambe, come peraltro si evince dall'art. 81.3 delibera Autorità per l'energia elettrica n.198-11.

Risultando priva di pregio l'eccezione formulata, in tal senso, da parte convenuta, ne va affermata, dunque, la piena legittimazione quale convenuta nel presente giudizio.

oooooooooooo

Venendo ora all'esame della domanda di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc (tale dovendo qualificarsi la richiesta di parte attrice, che sollecita una condanna di ~~XXXXXXXXXXXX~~ alla restituzione della somma di € 9.280,30 in assenza di ogni idonea dimostrazione della *"corrispondenza della fornitura erogata e riportata in bolletta a quella fornita dal contatore centrale"* - cfr. punto 5 dell'atto di citazione-), seppure è indubbio che elemento costitutivo della stessa sia rappresentato dalla inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) – con la conseguenza (cfr. Cass, n.°22872/2010 n.° 5896/2006) che *"la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo"* e sebbene *"l'accertamento della insussistenza dell'obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l'oggetto di una autonoma domanda di accertamento negativo"*- cfr. Cass 2298/2007-) cionondimeno, e pur nel rispetto dell'appena affermato canone, risulta rimessa anche alla parte convenuta, Enel Servizio Elettrico Nazionale spa (che sarebbe attore *"sostanziale"* in una azione di accertamento negativo del credito , con relativi, ben noti, oneri probatori *"sostanziali"*), la adeguata dimostrazione dei *"fatti"* posti a fondamento delle eccezioni proposte .

Risulta, peraltro, versata in atti, esaustiva documentazione (bollette fatture, corrispondenza epistolare) incontestata tra le parti (se non nella valutazione contrapposta di alcuni dati ivi riportati) da reputarsi idonea ai fini della valutazione in ordine all'effettivo adempimento, o meno, dei rispettivi oneri probatori.

Incontestato, come detto, che il [REDACTED] abbia effettuato il pagamento della fattura n. 566300372051014 del 22.7.2011 per l'importo di € 9.280,30 (peraltro effettuato in automatico, alla scadenza del 16.8.2011, mediante addebito via RID sul proprio c/c n.21642046 acceso presso Poste Italiane) in evidente collegamento causale con il servizio offerto da Enel servizio Elettrico spa e per le causali ivi dedotte, si rende necessaria, a questo punto, al fine di rilevare l'eventuale non debenza di detta somma, l'analisi dei "dati" offerti dalla richiamata documentazione commerciale ed epistolare.

Nella fattura in parola viene effettuato un congruaggio avente come riferimento la lettura rilevata il 23.9.2010 (pari a 19.127 kWh) e quella rilevata in sede di sostituzione del contatore in data 20.7.2011 (pari a 53.669 kWh).

Alla contestazione sulla abnormità di tale "consumo, effettuata dal [REDACTED] in data 30.9.2011 (v. all.9 all'atto di citazione) viene fornito dal rivenditore un primo riscontro con nota del 9.11.2011 (sub all. 10 di parte attrice e all. 5 di parte convenuta) nella quale si precisa che: *" ..abbiamo provveduto ad effettuare i necessari controlli con il distributore territorialmente competente (Enel Distribuzione spa) il quale ci ha comunicato quanto segue: La lettura del 23/9/2010 prelevata da impresa è errata, l'abbiamo ricalcolata in base alla media dei consumi storici ed è pari a 48.976 misuratore matr.77759, la lettura di cambio misuratore del 20/7/2011 è pari a 53.669. La lettura di attivazione del nuovo misuratore matr. 341269 del 20/7/2011 è pari a 0000"*.

Analoga comunicazione viene effettuata in data 5.11.2012 – v. all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta- (l'evento è lo stesso, ovvero l'avvenuta sostituzione, in data 20.7.2011, del vecchio contatore avente matricola 77759 - con un lapsus calami, ovvero l'imprecisa indicazione che *" la lettura rilevata in sede di rimozione è risultata pari a kWh 21.643"*- invece di 53.669-) ed alla stessa risulta anche allegata la "nota" interna" di [REDACTED], in data 8.10.2011 (dimostrativa della concreta attivazione dei *"necessari controlli con il distributore territorialmente competente"*) in cui risulta, testualmente *" Si prega verificare la lettura del 23/09/10 pari a 19127...per una possibile ripartizione consumi fra questa e la lettura di rimozione ..."*.

In dette comunicazioni si annida una delle chiavi di volta del presente contenzioso, esiziale per l'individuazione della corretta soluzione della vicenda processuale.

E opportuno iniziare dalla comunicazione apparentemente più innocua, ovvero la nota "interna"

appena richiamata.

In essa compare, pur indicata quale evenienza solo “possibile”, la cd.”ripartizione” dei consumi – (ovvero la distribuzione del consumo di energia in periodi temporali diversi e più ampi rispetto a quelli scanditi dalle “letture” del gruppo di misura), il cui significato consiste (nel caso di specie) nella esclusione, per “erroneità”, non, come sarebbe logico, dell’ultima lettura, bensì di una lettura “intermedia”, ovvero quella effettuata in data 23.9.2010 .

E la cd. “ripartizione” dei consumi (i quali presenterebbero una, più o meno, brusca impennata, qualora si considerasse, invece, corretta la lettura intermedia), una volta ritenuto il consumo totale come avvenuto tra i due “estremi”- ovvero l’ultima lettura e altra più risalente,- determina, di fatto (per forza di cose) una maggiore “uniformità” degli stessi.

Nel caso di specie è lo stesso gestore/rivenditore del servizio a segnalare/sollecitare al “distributore” (non, come si potrebbe auspicare, un accertamento della funzionalità dell’apparato al fine di ritenere certa e corretta l’ultima lettura, bensì) la “.. *verifica della lettura del 23/9/2010 ... (lettura, appunto, intermedia) ... per una possibile ripartizione dei consumi*” (come appena sopra spiegato).

A questo punto si può passare all’esame delle note Enel Servizio Elettrico , sopra richiamate, in data 9.11.2011 e 5.11.2012 (quest’ultima, nel contenuto, meramente reiterativa del medesimo concetto).

In sostanza, ivi afferma parte convenuta, dopo “ *i necessari controlli*” il distributore territorialmente competente – ovvero ~~Enel Servizio Elettrico~~ comunicava che “*la lettura del 23.9.2010 prelevata da impresa è errata, l’abbiamo ricalcolata in base alla media dei consumi storici ed è pari a 48.976 misuratore matr.777759, la lettura di cambio misuratore del 20/7/2011 è pari a 53669. La lettura di attivazione del nuovo misuratore matr. 341269 del 20/7/2011 è pari a 0000*” l’ha rideterminata nella misura di 48.976 ..

La circostanza posta a fondamento della asserita erroneità della lettura del 23.9.2010 risiederebbe, (come rilevato al punto 4.2 della comparsa di costituzione) in un “*disguido non certamente addebitabile all’esponente e nel caso di specie neppure al Distributore competente che si è affidato (nella rilevazione della lettura) ad imprese terze*”, per cui “*le letture precedenti al cambio contatore non (erano) effettive, ed hanno generato una fatturazione sottostimata non rispondente ai prelievi reali*”.

Tale assunto viene ivi ricavato dal raffronto tra il consumo medio di “circa 17 kwh/g” del periodo precedente al cambio del contatore (ovvero dal 2003 al 2011- assumendo, ovviamente, la correttezza della lettura di 53.669 kwh rilevata all’atto della sostituzione) ed il consumo medio di kwh/g di 14,55 del periodo successivo a detta sostituzione (ovvero dal 20.7.2011 al 31.3.2015),

siccome riportati nel prospetto in all. 11 di parte convenuta.

Su tali due circostanze, diffusamente valorizzate negli atti difensivi (ovvero la sostanziale imperizia/negligenza del personale di tali “imprese terze”, delegate dal Distributore alla rilevazione della lettura dei contatori, nonché, soprattutto l’ “omogeneità di consumi”, anteriori e successivi alla sostituzione del contatore) occorre, sia pur brevemente, soffermarsi.

Risulta versata in atti dall’attore, - cfr. seconda pagina dell’all. 8 di parte attrice) un prospetto comunicato da parte convenuta, via fax, in data 23.2.2012, in cui vengono riportate le letture dell’utenza del [REDACTED] dall’8.5.2002 al 20.7.2011, data di sostituzione del contatore. In tale prospetto (non contestato) risulta apposta, a penna e a lato di ogni lettura , la tipologia della stessa:

- le, risalenti, prime tre (in data 8.5.2002, 25.8.2003 e 14.8.2006) presentano, a lato, l’indicazione “*Comunicata da cliente..*” ;
- la quarta, in data 17.8.2006 risulta “*Rilevata (direttamente [REDACTED])*”;
- la quinta e la sesta, del 9.7.2008 e del 23.9.2010 (sopra citata) risultano, secondo l’indicazione “*Lett.(ure) Ril.(evate) da impresa non confermata*”;
- l’ultima, del 20.7.2011 (in sede di sostituzione del gruppo di misura) certamente effettuata da Enel, come da relativa indicazione “*Lett. Rimozione confermata da Enel/ Dist.(acco)*”.

Considerato che, a tutto voler concedere, e, quindi, anche ritenendo “*erronee*” le rilevazioni effettuate da “*impresa non confermata*” (e in disparte ogni considerazione sulla riconducibilità non solo al Distributore ma anche al Venditore dell’operato dei soggetti di cui quest’ultimo si sia avvalso nell’adempimento degli obblighi contrattuali) il Distributore ha, indiscutibilmente, effettuato, però, la lettura del 17.8.2006, annotando un consumo dell’utenza per 11.362 kWh. Un agevole calcolo matematico, anche a spanne, consente di evidenziare che, perlomeno fino al 17.8.2006 (per rilevazione, ripetesì, effettuata “direttamente” da parte convenuta – rectius, ma è lo stesso, dal Distributore) il consumo medio dell’utenza si attestasse sul valore di **7,25 kWh pro-die**.

[tale dato è così ricavabile partendo dalla lettura per **kwh 38** dell’ 8.5.2002 alla lettura Enel per **kwh 11362** del 17.8.2006.

Suddividendo il consumo di tale periodo (ovvero **11362- 38 = 11324**) per un totale di **1561 gg** si ottiene, infatti, il valore di **7,25 kwh** , quale consumo medio giornaliero dell’utenza (anche escludendo, poi, da tale calcolo il modesto consumo per 38 kwh effettuato dall’attivazione del contratto, in data 14.1.2002, alla prima rilevazione, riportata nel “prospetto”, dell’8.5.2002, il

risultato si modifica solo leggermente, assumendo detto valore medio la misura di **7,27 kwh**]. Tale valore risulta, peraltro, confermato, nel citato prospetto ~~XXXX~~ all.11- laddove anche l'esame dei sub-periodi che vanno dal 25.8.2003 al 14.8.2006, nonché dal 17.8.2006 al 9.7.2008, evidenzia un consumo giornaliero di circa **7 kwh**.

Così acquisito il valore del consumo medio dell'utenza fino al 14 e 17.8.2006 (sulla base di dati di lettura "rilevate" dalla "stessa" parte convenuta) resta da verificare se anche successivamente detta *media* risultasse invariata.

Come visto, le due letture successive -a quella effettuata il 17.8.2006 dal Distributore- risultano svolte da *imprese terze*.

La prima di esse, in data 9.7.2008, evidenzia un valore di **16356 kwh**. Anche in questo caso, suddividendo il consumo $16356-11362= 4.994$) per un totale di **691 gg** (e non 682 come riportato nel prospetto Enel in all.11, sopra richiamato) si ottiene il valore del consumo medio per tale periodo, che risulta pari a **7,22 kwh/g.**, del tutto in linea con il consumo rilevato da parte convenuta circa due anni prima, in data 17.8.2006.

La stessa operazione, effettuata in relazione al periodo che va da tale lettura del 9.7.2008 a quella del 23.9.2010 (per **gg. 806** – e, ancora una volta, non 804, come risultante dal prospetto enel appena richiamato-) e in relazione al consumo di $(19127-16356 =) 2771$ **kwh** conduce ad un consumo medio giornaliero di $(2771: 806 =) 3,43$ **kwh**.

L'analisi dei dati appena esaminati induce a ritenere che il consumo medio dell'utenza di parte attrice sia sempre stato attestato (perlomeno dal 2002 al 9.7.2008) intorno ai **7 kwh** giornalieri, per poi ridursi, ma solo tra la prima e la seconda delle due letture effettuate da *imprese terze*, nella minor misura di 3,43 kwh giornalieri.

Stando così le cose, la progressione dei consumi, anche quella desumibile dalle letture rilevate dalle "imprese terze" (letture che ,come visto, sono 2), risulta pienamente compatibile con la lettura Enel del 17.8.2006.

A fronte dell'evidente impennata desumibile dal raffronto tra la penultima lettura del 23.9.2010 e l'ultima del 20.7.2011 (**oltre 30.000 kwh**), la prospettazione operata da parte convenuta risulta intrinsecamente fragile, poiché smentita dai "numeri" appena riportati (a nulla rilevando, poi, i consumi successivi annotati dal nuovo contatore, dal 20.7.2011 in poi, attenendo il presente giudizio alla sola verifica della correttezza o meno delle rilevazioni intervenute sino a tale data, siccome fatturate al cliente).

Sulla scorta dei dati appena esaminati l'unica logica conclusione è che la sola, e ultima, rilevazione del 20.7.2011 risulti, invece, "erronea".

Il ritenere, come sostiene parte convenuta, che "*le letture precedenti al cambio contatore non*

fossero effettive, ed hanno generato una fatturazione sottostimata non rispondente ai prelievi reali eseguiti dall'attore" rappresenta, quindi, affermazione del tutto indimostrata, dal momento che tra le letture precedenti vi è anche quella effettuata dal Distributore in data 14 e 17.8.2006. In altri termini, non sussiste alcun logico motivo in forza del quale "solo" la lettura iniziale del 2002 e quella finale del 2011 siano corrette, risultandosi evidenziati, al contrario, dei dati univocamente dimostrativi di un anomalo aumento dei consumi solo nell'ultimo segmento temporale del periodo così considerato, ovvero dal 23.9.2010 al 20.7.2011.

Il ragionamento esposto da parte convenuta (non a caso) non si confronta con tale essenziale dato, limitandosi a censurare la presunta erroneità delle letture intermedie svolte dalle *imprese terze*, ma è del tutto evidente che la logica ad esso sottesa induca ad annoverare tra dette letture errate anche quella svolta *medio tempore* dal Distributore, in data 17.8.2006. Ciò determina, però, conseguenze devastanti sotto il profilo probatorio, poiché l'inattendibilità di "tutte" le letture intermedie tra i due "poli" determina non solo una evidente implosione dell'assunto difensivo che su essa si fondi, ma dà risalto ad un tema di indagine del tutto sottaciuto, ma cionondimeno esiziale, ovvero l'eventuale malf funzionamento del contatore stesso (verifica che, in ossequio ai noti canoni di ripartizione dell'onere probatorio, incombeva senz'altro a Enel Servizio Elettrico Nazionale spa, tenuto a dimostrare la corrispondenza dei consumi addebitati in bolletta a quelli effettivamente fruiti dall'utente).

A questo punto, una volta sufficientemente dimostratasi, sulla scorta di quanto appena esposto, l'assenza di una *causa debendi* inerente il pagamento di cui l'attore chiede la restituzione, deve individuarsi analogo "peso" per parte convenuta (che, in realtà, per la natura della causa - sostanzialmente riconducibile, se non sovrapponibile, ad un'azione di accertamento negativo - e per la qualità di attore "sostanziale" che ivi essa riveste, non poteva ritenersi esentata dal preciso onere dimostrativo della esatta corrispondenza tra l'energia effettivamente fornita e quella fatturata in bolletta)

Essendo del tutto evidente che il considerevole aumento di consumi registrato sull'utenza dell'attore nel periodo dal 23.9.2010 al 20.7.2011 non risulti congruo con quelli precedenti siccome risalenti nel tempo (e dovendosi ritenere del tutto impraticabile la prospettazione difensiva di parte convenuta, basata, invero, su una – assai disinvolta- "*ripartizione dei consumi*", priva di ogni logico/matematico fondamento e risoltasi nella apodittica indicazione di una lettura "ricalcolata" in **48.976 kwh** , in luogo dei **19.127 kwh** formalmente "rilevati" il **23.9.2010** da incaricati del Distributore) deve registrarsi il mancato assolvimento, da parte di Enel Servizio Elettrico Nazionale spa, di ogni opportuna verifica (che, a questo punto, certamente su essa incombeva) in ordine all'effettivo e regolare funzionamento del gruppo di misura del flusso energetico fornito all'utenza

dell'attore- la sola idonea, in questo contesto, a consentire, in caso favorevole, adeguato supporto alla sua pretesa creditoria.

Nella fattispecie in esame viene in considerazione, infatti, un contratto di contratto di somministrazione avente ad oggetto un'utenza elettrica e, conseguentemente, in ossequio ai noti principi della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che costituisca onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del gruppo di misura ovvero del contatore e dell'affidabilità dei valori registrati (cfr. Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313) mentre, laddove tale onere sia stato assolto, costituisce onere dell'utente quello di allegare e provare le circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta un'utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.

In coda, deve rilevarsi, peraltro, che parte convenuta non ha prodotto, a sostegno della sua tesi, alcuna fattura emessa a suo carico dal Distributore competente, ad adeguata comprova della quantità di energia effettivamente fornita all'utenza (quantità che deve esattamente corrispondere a quella indicata nella fattura emessa, poi, a sua volta, da Enel Servizio Elettrico Nazionale spa nei confronti dell'attore).

In ragione di quanto sopra esposto deve ritenersi non assolto l'onere probatorio, comunque, gravante sul convenuto e, dunque, l'importo per i consumi elettrici riportati nella suddetta fattura n. 566300372051014, emessa il 22.7.2011 nei confronti di [REDACTED], e da questi corrisposto a [REDACTED] (Enel Servizio Elettrico Nazionale spa) non può ritenersi certo e dovuto, imponendosene, pertanto la restituzione al [REDACTED].

Deve, invece, rigettarsi la domanda avanzata da quest'ultimo al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale asseritamente subito per i fatti di cui è giudizio, risultandone eccessivamente generica sinanche l'allegazione (stress, disagio , etc).

oooooooooooooooo

Le spese di lite seguono la soccombenza e risultano liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per lo scaglione da € 5.201 a 26.000.

P.Q.M.

Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa, disattesa ogni ulteriore istanza od eccezione:

-accoglie la domanda di restituzione e condanna parte convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 9.280,30, oltre interessi a far data dal 16.8.2011;

-condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore dell'attore, l'avv. [REDACTED], dichiaratasi antistatario, che liquida nella misura di € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Viterbo, il 18 aprile 2019

Il Giudice
dott. Roberto Cappelli

[REDACTED]

[REDACTED]

